

**Accordo sindacale ai sensi degli art. 29 e 30 D.Lgs. n. 148/2015  
per l'accesso al Fondo di Integrazione Salariale**

Oggi 1 Aprile 2020 si sono incontrati in modalità telematica:

- La società CEPAS Srl rappresentata da Davide Colombo.
- Filcams- Cgil di Milano rappresentata da Francesco Signore con delega Nazionale
- Uiltucs Uil di Milano rappresentata da Gabriella Dearca

e le RSA/RSU

(di seguito, collettivamente, "Le Parti")

**Premesso che:**

1. la scrivente Società opera nel settore Testing, Inspection and Certification, applica il CCNL Commercio Distribuzione Servizi Confcommercio, ha comunicato in data 24 Marzo 2020 l'esigenza di avviare le procedure finalizzate a ottenere il trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'art.29 e art.30 del D.lgs 148/2015 e del decreto interministeriale 3 febbraio 2016 n. 94343.
2. la richiesta di attivare F.I.S "Fondo di Integrazione Salariale" si rende necessaria a causa della diminuzione di attività aziendale dovuta in particolare ad un imprevisto calo di fatturato verificatosi a seguito delle disposizioni governative nazionali, regionali e locali predisposte per fronteggiare l'emergenza COVID-19 "*C.d. Coronavirus*" le quali hanno comportato una pesante riduzione dell'attività produttiva;
3. la Società dichiara di non rientrare nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e non aver aderito alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali ed alternativi di cui, rispettivamente, agli art. 26 e 27 del D.Lgs. 148/2015;
4. Le sospensioni/riduzioni di attività determinate dai recenti eventi sanitari, poiché oggettivamente non evitabili, esonerano dal requisito soggettivo dei 90gg di anzianità per tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato;
5. le Parti considerano il ricorso al Fondo d'integrazione salariale quale strumento necessario al fine di salvaguardare l'occupazione a fronte dallo stato di crisi in atto presso l'azienda;

**Tutto ciò premesso, Le parti convengono quanto segue:**

- a) La Società applica il CCNL Commercio Distribuzione Servizi Confcommercio, ed occupa mediamente alle proprie dipendenze 8 Dipendenti.
- b) Le Parti, a fronte della riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio individuata in premessa, non imputabile alla Società né ai Lavoratori, ritengono necessario ricorrere al

Fondo di Integrazione Salariale (FIS) di cui art. 29 e art. 30 del D.Lgs. 148/2015 – assegno ordinario.

- La riduzione interesserà n. 8 lavoratori e lavoratrici subordinati in tutte le unità locali della medesima

La riduzione oraria avverrà su base settimanale con modalità di astensione su intere giornate o intere settimane.

In caso emergessero, in costanza di utilizzo dell'ammortizzatore, esigenze di lavoro aggiuntive, la società non ricorrerà al lavoro straordinario ma richiamerà i lavoratori sospesi per effetto del trattamento di solidarietà, fino al raggiungimento del normale orario contrattuale.

La programmazione della riduzione oraria avverrà su base settimanale

La riduzione verrà distribuita mediamente in maniera equa tra i dipendenti con i seguenti criteri:


○ a rotazione, con riduzione oraria per massimo n. 38 ore medie settimanali per ciascun lavoratore, pari al 100% delle ore contrattuali settimanali riparametrate per i lavoratori a tempo parziale

- d) La causale per la quale si richiede il trattamento d'integrazione salariale è la seguente: situazione aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabili alla Società o a dipendenti (*COVID-19*)
- e) Le Parti concordano sull'applicazione dell'Assegno Ordinario a decorrere dal 06/04/2020 al 05/06/2020
- f) La Società presenterà nei termini di legge domanda di accesso al FIS per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 c. 1 D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D.Lgs 148/2015.
- g) L'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015 verrà anticipata in favore dei lavoratori direttamente dalla Società, alle normali scadenze del periodo di paga con il meccanismo del conguaglio sui contributi INPS;
- h) Durante i periodi di sospensione totale o parziale relativi al mese della prestazione lavorativa, per il mese di Aprile 2020 l'azienda integrerà l'importo dell'assegno ordinario nella misura del 50% del differenziale tra il massimale INPS e la retribuzione mensile lorda a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro;
- i) Resta inteso che durante i periodi di sospensione della prestazione lavorativa in corrispondenza dei quali sia prevista l'integrazione salariale, gli istituti contrattuali matureranno regolarmente come nel caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro;
- j) Entro il 30 Aprile 2020 verrà fissato un incontro di verifica nel quale verrà discussa anche l'eventuale estensione delle misure previste al punto h anche per il restante periodo di sospensione;

- k) L'azienda si impegna a inviare tempestivamente il presente accordo a tutti i lavoratori interessati.
- l) Le Parti concordano altresì che qualora, futuri provvedimenti normativi andranno a ridefinire alcuni istituti disciplinati dal presente accordo, le parti si incontreranno per riconsiderare quei trattamenti previsti dalla presente intesa;
- m) Durante la vigenza del presente accordo, l'Azienda non effettuerà licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e a non aprire la procedura di licenziamento collettivo ex legge 223/91.


Letto, confermato e sottoscritto.

La Società CEPAS Srl



Filcams- Cgil Milano

Francesco Signore



Uiltes Uil

Gabriella Dearca

ALLEGATO 1. Elenco lavoratori interessati alla riduzione di orario divisi per unità produttiva